MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

REDDITO DI INCLUSIONE

CHE COS'È E COME FUNZIONA

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il ReI si compone di due parti:

1. un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI)
2. un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Il beneficio è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, dopo i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del ReI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Il **progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune**, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. centri per l'impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit. **Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare** e prevede l'identificazione degli **obiettivi** che si intendono raggiungere, dei **sostegni** di cui il nucleo necessita, degli **impegni** da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Il ReI, a partire dalle domande presentate dal **1° giugno 2018**, sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti economici:

- ✓ il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
  - un valore ISEE in corso di validità non superiore a **6 mila euro**
  - un valore ISRE ai fini ReI (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a **3 mila euro**
  - un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a **20 mila euro**
  - un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a **10 mila euro** (ridotto a **8 mila euro** per due persone e a **6 mila euro** per la persona sola).

Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:

- ✓ non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
- ✓ non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
- ✓ non possieda imbarcazioni da diporto.

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione economica, come ad esempio l'indennità di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall'**indicatore della situazione reddituale (ISR)**, al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati. Si ricorda che, in via generale, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai redditi le spese per l'affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro). L'ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia **le risorse a disposizione delle famiglie.** Per determinarne l'ammontare, bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i trattamenti che si percepiscono e l'ISR come sopra specificato.

La soglia è pari a 3.000 euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari, per un singolo, a 2.250 euro (il 75% di 3.000 euro), e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE), come indicato nella tabella seguente (il massimo è fissato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale mensilizzato, incrementato del 10%).
Per una più dettagliata descrizione delle modalità di calcolo del beneficio spettante, si rimanda alla consultazione di http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Documents/REI-CALCOLO-BENEFICIO.pdf sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La legge di stabilità per il 2018 (articolo 1, comma 194, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha ulteriormente specificato tale meccanismo di calcolo. Infatti, nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, lo stesso è versato in soluzioni annuali. Diversamente, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo all'atto di definizione del procedimento, la mensilità non viene considerata utile ai fini del numero di mesi per i quali si ha diritto alla prestazione.

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	€ 2.250,00	€ 187,50
2	€ 3.532,50	€ 294,38
3	€ 4.590,00	€ 382,50
4	€ 5.535,00	€ 461,25
5	€ 6.412,50	€ 534,37
6 o più	€ 6.477,90	€ 539,82

Nota bene: il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.

Si precisa che la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiornata se uno o più membri dello stesso dovessero svolgere attività lavorativa non presente per l'intera annualità nella dichiarazione ISEE in corso di validità utilizzata per l'accesso al ReI (ad es. attività lavorativa avviata l'anno precedente a quello in cui si fa richiesta del ReI). A tal fine, nella situazione sopra descritta dovrà essere compilata la sezione ReI – Com della presente domanda.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, riguardante uno o più componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il modello ReI – Com, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, pena decadenza dal beneficio.

Il modello ReI – Com deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione della domanda di ReI, che si protragga nel corso dell'anno solare successivo. In tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di gennaio.

Si ricorda che per fruire del beneficio economico del ReI occorre essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità. In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l'INPS si avvarrà della facoltà di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione della domanda o decadenza dal beneficio.

Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l'intera durata (12 mesi) possono presentare domanda di ReI. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in ReI (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).

Per approfondimenti: www.lavoro.gov.it; www.inps.it.

DOMANDA DI REDDITO DI INCLUSIONE

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io richiedente, consapevole che:

- i requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio (ove non diversamente specificato), pena la cessazione dello stesso
- in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, entro 25 giorni dalla richiesta, è programmata l'analisi preliminare del nucleo beneficiario, presso le strutture individuate dal Comune di residenza. Presso le stesse si svolgeranno uno o più colloqui per la valutazione dei bisogni, delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, necessaria alla definizione del progetto personalizzato
- il beneficio non verrà erogato ovvero potrà essere sospeso in assenza di sottoscrizione del progetto personalizzato
- i componenti il nucleo familiare devono attenersi ai comportamenti previsti nel progetto pena la decurtazione del beneficio o la cessazione dello stesso

DICHIARO QUANTO SEGUE

QUADRO A

DATI DEL RICHIEDENTE/ TITOLARE DELLA CARTA DI PAGAMENTO

Cognome *(per le donne indicare il cognome da nubile)*

Nome

Codice Fiscale (*)

(*) *le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate*

Data di nascita | Sesso (M o F) | Stato di cittadinanza

Comune di nascita | Provincia nascita | Stato di nascita

Indirizzo di residenza

Comune di residenza | Prov. | CAP

Documento di riconoscimento:

Tipo | Numero

Rilasciato da:

Ente | Località | Data (gg/mm/aaaa)

Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (*solo se diverso dall'indirizzo di residenza*)

Indirizzo | Comune | Prov. | CAP

ULTERIORI DATI PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI *(non obbligatori)*

Recapito telefonico (*) | Indirizzo e-mail

(*) *eventuali comunicazioni verranno inviate al numero indicato. Inoltre per aderire al servizio di informazione tramite SMS è comunque necessario registrare un numero di cellulare chiamando gratuitamente al numero verde 800.666.888 esclusivamente per chiamate da telefono fisso o a pagamento al numero telefonico 199.100.888 da telefono mobile.*

QUADRO B

REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA

RESIDENZA

☐ Residente continuativamente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda
(la residenza in Italia è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio)

CITTADINANZA *(selezionare una delle voci sottoindicate)*

☐ Cittadino italiano
☐ Cittadino comunitario
☐ Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
indicare gli estremi del documento:

numero del permesso _____ data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____

eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) _____

Questura che ha rilasciato il permesso

_____

☐ Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso
indicare gli estremi del documento:

numero del permesso _____ data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____

Questura che ha rilasciato il permesso

_____

☐ Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

QUADRO C

NUCLEO FAMILIARE

☐ All'atto della presente domanda il nucleo familiare non è variato rispetto alla attestazione ISEE in vigore.

QUADRO D

REQUISITI ECONOMICI

Io sottoscritto sono consapevole che per accedere al Rel il proprio nucleo familiare deve essere in possesso di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti congiuntamente:

- un valore ISEE di importo inferiore o uguale a 6.000 euro
- un valore dell'ISRE ai fini Rel, al netto delle maggiorazioni, di importo inferiore o uguale a 3.000 euro
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di importo inferiore o uguale a 20.000 euro
- un valore del patrimonio mobiliare di importo inferiore o uguale a:
  - 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
  - 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
  - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti.

Nota bene:

- se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ai 18 anni, sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni
- in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario
- in presenza di ISEE corrente sarà, comunque, considerato quest'ultimo

l'INPS non procederà alla valutazione della presente domanda in assenza di un'attestazione ISEE in corso di validità

☐ Io sottoscritto prendo atto che l'INPS procederà a verificare che nessun membro del nucleo familiare sia beneficiario di NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Io sottoscritto dichiaro che:

☐ nessun componente del nucleo familiare svolge attività lavorativa
☐ le attività lavorative eventualmente svolte da uno o più componenti del nucleo familiare sono state avviate tutte prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi presenti in ISEE (ad esempio per l'ISEE 2018, l'anno di riferimento è il 2016)
☐ uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad esempio per l'ISEE 2018, l'attività deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2016): in tali situazioni per ciascun componente occorre compilare la sezione Rel - Com della presente domanda.

Io sottoscritto dichiaro che:

☐ nessun componente è intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
☐ nessun componente è intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

QUADRO E

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L'ACCESSO AD ALTRE MISURE

REQUISITI AGGIUNTIVI PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO AL NUCLEO CON TRE O PIÙ FIGLI MINORI DI 18 ANNI
(barrare se si verifica la condizione)

☐ nel nucleo familiare sono presenti tre o più figli, di uno stesso genitore, o del relativo coniuge/parte dell'unione civile o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, di età inferiore a 18 anni
(condizione necessaria a verificare il diritto all'assegno nucleo con almeno tre figli minori)

IBAN sul quale si chiede l'accredito:

(composto da 27 caratteri)

Nota bene: la compilazione della presente sezione equivale alla presentazione della domanda al Comune. I nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti per l'accesso all'assegno al nucleo con tre o più figli minori accederanno direttamente alla misura.

QUADRO F

CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO

Io richiedente prendo atto che:

- in caso, di variazione nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una dichiarazione ISEE aggiornata. Fatta salva l'ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, affinché il nucleo modificato o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione possano continuare a beneficiare della prestazione, è necessario presentare una nuova domanda di Rel. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso la durata residua del beneficio si applica al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione
- in corso di erogazione del beneficio i requisiti economici relativi alla soglia ISEE e ISRE a fini Rel saranno verificati sulla base dell'ISEE in corso di validità, aggiornato sulla base delle informazioni relative alle variazioni della situazione lavorativa
- tutti i componenti il nucleo familiare beneficiario del REI devono attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato; sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal progetto, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione alle iniziative di politiche attive del lavoro, anche da parte di un singolo componente il nucleo familiare. Tali sanzioni, a seconda della gravità della violazione, possono portare alla decurtazione, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. In caso di decadenza, il Rel potrà essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla stessa
- nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell'erogazione, si decade dal beneficio. Una nuova domanda potrà essere presentata, sussistendone i requisiti, senza il decorrere di un intervallo temporale minimo.

	☐ **Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro F**
QUADRO G	**Dichiaro** di aver preso atto che in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del Rel è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla valutazione della condizione economica.
QUADRO H **SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE**	Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43, del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. **Dichiaro**, altresì, di essere a conoscenza che: ▪ sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445 del 2000 ▪ la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere ▪ in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno di riferimento, è ristabilita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio ▪ ove richiesto, dovrò compilare l'apposito questionario distribuito dal Comune di residenza all'avvio e al termine della sperimentazione, in riferimento al quale vi è l'obbligo di risposta ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari ▪ nel caso in cui il nucleo abbia percepito il beneficio economico del Rel in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, si applicano – in relazione alla misura dell'incremento indebito - le sanzioni della decurtazione (per una o due mensilità) e della decadenza del beneficio; in caso di decadenza, il Rel potrà essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla stessa ▪ nel caso in cui il beneficio del Rel sia stato fruito illegittimamente per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, ferma restando la restituzione dell'indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, si applica, in relazione alla misura dell'indebita percezione, in misura variabile fino a 3.000 euro; il Rel potrà essere nuovamente richiesto solo decorso un anno dalla decadenza ▪ in caso di mancata comunicazione nei tempi previsti di eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, si applicano le sanzioni di cui ai punti precedenti. Luogo _____ Data _____ Firma _____ *(gg/mm/aaaa)*

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di residenza, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del Reddito di Inclusione (Rel), che altrimenti non potrebbe essere attribuito.
I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell'INPS e del Gestore del servizio espressamente individuato, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati del trattamento. I diritti di cui all'art. 7, d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi all'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro il Grande 21, Roma (numero telefonico gratuito 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

Informativa

In sede di avvio del Rel, per l'anno 2018, il versamento del beneficio economico viene disposto anche in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Nei casi in cui il Comune di residenza non invii la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione, decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione del beneficio, l'INPS provvederà a sospendere i successivi accrediti per i soggetti interessati al progetto.

Mail_Posta Rea

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Mod. Domanda Rel
COD. MV56

Reddito di Inclusione (Rel) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento

(in caso di variazioni riguardanti più componenti del nucleo familiare, occorre compilare un modulo per ciascuna variazione)

Modalità di compilazione

Il Rel è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei parametri relativi alla condizione di bisogno del nucleo del richiedente la prestazione.

La presente sezione andrà compilata contestualmente alla presentazione della domanda di Rel, qualora nel quadro D sia stata selezionata l'opzione "uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE".

Ad esempio, nel caso in cui la condizione di bisogno sia attestata tramite l'ISEE 2018, la presente sezione dovrà essere compilata laddove l'attività sia iniziata dopo il 1° gennaio 2016.

Si precisa che, ai fini della compilazione del presente modulo, per reddito previsto si intende il reddito lordo che si prevede di percepire nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa, calcolato rapportando la retribuzione mensile al periodo in cui si prevede di lavorare.

Si rappresenta, infine, che se l'attività lavorativa comunicata tramite la presente sezione Rel-Com si protrae oltre l'anno solare di presentazione della domanda, dovrà essere presentato il modello Rel-Com, entro il mese di gennaio.

I dati contenuti nella presente sezione saranno utilizzati al fine di aggiornare gli indicatori ISEE e ISRE a fini Rel, per permettere la verifica del diritto alla prestazione e la determinazione dell'importo del beneficio.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

PROTOCOLLO

Mod. Domanda Rel
COD. MV56

Reddito di Inclusione (Rel) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento - 1/2

(in caso di variazioni riguardanti più componenti del nucleo familiare, occorre compilare un modulo per ciascuna variazione)

ALL'UFFICIO INPS DI

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL Rel

Dati identificativi del soggetto dichiarante in qualità di richiedente il Rel o appartenente al suo nucleo familiare

Io sottoscritto/a

COGNOME | NOME

CODICE FISCALE | NATO/A IL GG/MM/AAAA

A | PROV | STATO

CITTADINANZA

RESIDENTE* | PROV | STATO

INDIRIZZO | CAP

TELEFONO** | CELLULARE**

INDIRIZZO E-MAIL***

Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

Dichiaro all'atto della presentazione della domanda di Rel:

- ○ di svolgere un'attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal _____, con un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro _____

  l'attività è svolta ☐ in Italia ☐ all'Estero

  presso il Datore di Lavoro _____

- ○ di aver iniziato un'attività di lavoro subordinato a tempo determinato, anche di lavoro intermittente, dal _____ al _____, con un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro _____

(se l'attività si protrae oltre il termine del corrente anno solare, indicare comunque come termine conclusivo il 31 dicembre)

  l'attività è svolta ☐ in Italia ☐ all'Estero

  presso il Datore di Lavoro _____

* Qualora la residenza e il domicilio dell'utente non coincidano, dovrà essere indicato il domicilio dell'utente.

** Fornire obbligatoriamente almeno uno dei due dati. Il numero di cellulare, in particolare, potrà essere utilizzato dall'INPS per comunicazioni automatiche tramite SMS inerenti alla domanda di prestazione.

*** Dato facoltativo *(l'inserimento dell'indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per comunicazioni inerenti la domanda di prestazione).*

INPS

Mod. Domanda Rel
COD. MV56

Reddito di Inclusione (Rel) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto sul pagamento - 2/2

- o di svolgere attività lavorativa in forma autonoma o di aver avviato una attività di impresa individuale, a far data dal _ _ _ _ _ _ _ , dalla quale deriva un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _

  l'attività è svolta ☐ in Italia ☐ all'Estero

- o di aver iniziato attività lavorativa in forma parasubordinata, a far data dal _ _ _ _ _ _ _ , dalla quale deriva un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _

  l'attività è svolta ☐ in Italia ☐ all'Estero

- o di aver iniziato attività di lavoro accessorio, a far data dal _ _ _ _ _ _ _ , dalla quale deriva un reddito previsto per l'anno in corso pari ad euro _ _ _ _ _ _ _

  l'attività è svolta ☐ in Italia ☐ all'Estero

Le informazioni reddituali del nucleo familiare percettore di Rel valide ai fini ISEE sono valorizzate per la verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno e per la determinazione dell'ammontare del beneficio.

Data _ _ _ _ _ _ _ Firma _

Dichiarazione di responsabilità

Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modulo ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Data _ _ _ _ _ _ _ Firma _

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. L'Inps la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore della struttura territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa.

INPS

Mod. Domanda Rei
COD. MV56

Informativa sull'utilizzo della Carta SIA/REI

1. La Carta SIA/REI ("Carta") è una Carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, emessa da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta ("Poste Italiane") per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("Ministero") e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ("Ministero") ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del d.lgs. 15 settembre 2017, n. 147.
2. I Ministeri assicurano, tramite Poste Italiane, una disponibilità di spesa utilizzabile dal titolare della Carta ("Titolare") attraverso la stessa Carta, nei limiti di quanto previsto dal Decreto attuativo e sue successive modificazioni e integrazioni. Tale disponibilità non costituisce deposito e non è fruttifera. L'Inps, secondo le procedure disciplinate nel Decreto attuativo, può disporre la disattivazione della Carta e/o l'annullamento della eventuale disponibilità residua di spesa.
3. La Carta deve essere usata esclusivamente dal Titolare e non può essere ceduta o data in uso a terzi. Il Titolare è tenuto ad apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della Carta all'atto della ricezione della stessa.
4. Ad ogni Carta è assegnato un codice personale segreto ("PIN"). Il PIN è un numero generato automaticamente da una procedura elettronica ed è pertanto sconosciuto anche al personale di Poste Italiane. Il PIN e la Carta sono consegnati al Titolare separatamente in busta chiusa (il PIN viene inviato via posta all'indirizzo del Titolare). Costituendo la Carta e il PIN gli strumenti di identificazione e legittimazione del Titolare, per gli utilizzi di cui al punto 11, è interesse di quest'ultimo custodirli con ogni cura ed assicurarsi, in particolare, che il PIN rimanga segreto, non sia comunicato a soggetti terzi, non sia riportato sulla Carta né conservato unitamente alla stessa ovvero ai propri documenti. Il Titolare, dal momento in cui riceve la Carta e il relativo PIN, non può pretendere da Poste Italiane il ristoro di danni subiti in ragione dell'abuso o dell'uso illecito degli stessi, nonché del loro smarrimento o sottrazione, fatto salvo quanto previsto al punto 12.
5. L'utilizzo della Carta per gli acquisti è consentito esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con il circuito MasterCard e che possiedono i Codici merceologici e gli altri requisiti previsti dal Ministero (visionabili sul sito www.mef.gov.it/carta_acquisti, oppure sul sito www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Carta-Acquisti/Pagine/default.aspx e sul sito www.poste.it/carta-acquisti.html). L'utilizzo della Carta per i suddetti acquisti è gratuito, nessuna commissione può essere richiesta dagli esercizi commerciali per il suo utilizzo. La Carta è anche utilizzabile presso Poste Italiane per pagare bollette energetiche o ordinare buoni acquisto sostitutivi, ove tale servizio venga attivato dal Ministero. L'utilizzo della Carta è possibile tramite i circuiti Postamat e MasterCard solo quando tali circuiti ed i relativi terminali POS/ATM/Internet sono attivi.
6. Inoltre, con la Carta è possibile a far data da Gennaio 2018 anche prelevare contante - entro un limite mensile di 240 euro – presso gli ATM di Poste Italiane ("ATM Postamat") e gli ATM bancari in Italia (circuito MasterCard). Per ogni prelievo di contante viene applicata una commissione, addebitata sull'importo disponibile sulla Carta, pari a 1,00 € per gli ATM Postamat e 1,75 € per gli ATM bancari in Italia (circuito MasterCard). Il Titolare prende atto che in caso di difettoso funzionamento di un ATM o della Carta stessa, o di improprio utilizzo, l'ATM, per motivi di sicurezza, potrebbe trattenere la Carta. In tale ipotesi il Titolare dovrà prendere contatto con l'istituzione proprietaria dell'ATM.
7. Non è consentito ricaricare la Carta con proprie disponibilità.
8. La Carta può essere utilizzata presso gli ATM Postamat per verificare il saldo e la lista movimenti. Inoltre, Poste Italiane mette a disposizione il servizio di comunicazione del saldo della Carta tramite SMS attivabile gratuitamente dal numero verde 800.666.888 esclusivamente per chiamate da telefono fisso. Per le chiamate a pagamento da telefono mobile è a disposizione il numero telefonico 199.100.888 che prevede l'addebito del costo della comunicazione al chiamante. Per conoscere il dettaglio dei costi addebitati occorre contattare il proprio gestore telefonico. In entrambi i casi, seguendo le istruzioni della voce guida, sarà possibile registrare il numero di cellulare, sul quale, da quel momento, saranno inviati SMS che comunicheranno l'importo di ogni nuovo accredito o di ogni acquisto effettuato con la Carta, con relativo saldo disponibile, ed eventuali altre informazioni relative alla Carta.
9. Inoltre, chiamando gratuitamente il numero verde 800.130.640, dal numero di cellulare registrato, sarà possibile ricevere un SMS che comunicherà immediatamente il saldo disponibile sulla Carta. Il servizio di lettura telefonica del saldo è disponibile al numero verde 800.666.888 gratuitamente solo per chiamate da telefono fisso. Per chiamate da telefono mobile è a disposizione il numero telefonico 199.100.888 che prevede l'addebito del costo della comunicazione al chiamante. Per conoscere il dettaglio dei costi addebitati occorre contattare il proprio gestore telefonico. La Carta ha validità per il periodo sulla stessa indicato, fatto salvo quanto previsto al punto 13.
10. Il Titolare è tenuto al buon uso della Carta e ad attenersi per qualsiasi suo utilizzo, alle istruzioni fornite da Inps e/o da Poste Italiane anche attraverso avvisi esposti negli Uffici Postali, sul sito internet di Poste Italiane www.poste.it/carta-acquisti.html ovvero in comunicazioni scritte consegnate o spedite al Titolare.
11. Per l'utilizzo della Carta presso i terminali POS e gli ATM è richiesta la digitazione del codice PIN. In tali casi il PIN costituisce l'esclusivo strumento di identificazione del Titolare della Carta. Gli esercizi commerciali potranno richiedere al Titolare l'esibizione di un valido documento di riconoscimento.
12. In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, occorre che il Titolare provveda a chiedere immediatamente il blocco della Carta stessa, telefonando dall'Italia al numero 800.902122 (gratuito) oppure dall'Estero al numero +39.049.21.00.149 (di seguito "Numero"). Il Titolare dovrà fornire a Poste Italiane gli elementi richiesti per procedere al blocco della Carta. Nel corso della telefonata al Numero, l'operatore comunicherà al Titolare il numero di blocco. Occorre altresì che il Titolare denunci tempestivamente l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Entro 2 (due) giorni lavorativi bancari da quello della telefonata, il Titolare dovrà confermare l'avvenuta richiesta di blocco ad un Ufficio Postale, fornendo contestualmente una copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza ed indicando il numero di blocco. La conferma della richiesta di blocco della Carta dovrà essere fatta personalmente oppure mediante lettera raccomandata o telefax (per ulteriori informazioni chiamare il numero 800.666888). Recandosi presso un Ufficio Postale abilitato, il Titolare potrà richiedere, anche contestualmente alla conferma di blocco e previa consegna di copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, il rilascio di una nuova Carta, su cui verrà trasferito l'eventuale saldo residuo disponibile sulla Carta bloccata.
13. Il Titolare può richiedere, presso gli Uffici Postali abilitati, la sostituzione della Carta in caso di smagnetizzazione, deterioramento o difettoso funzionamento della stessa. In tali ipotesi il Titolare è tenuto a restituire la Carta. L'eventuale saldo residuo disponibile sarà trasferito sulla nuova Carta.
14. Inps, ai sensi della normativa vigente, potrà disporre ed effettuare accertamenti sui dati e sulle dichiarazioni fornite con la domanda della Carta. Nel caso in cui fossero rilevate non conformità o anomalie, Inps potrebbe, a seconda dell'anomalia riscontrata, sospendere gli accrediti, annullare la disponibilità di spesa presente sulla Carta, sospendere o disattivare la Carta stessa.
15. Per facilitare l'utilizzo della Carta, all'atto di ciascuna transazione, nel messaggio di autorizzazione dei singoli addebiti visibile sulle ricevute di pagamento emesse dal POS, potrà risultare la disponibilità residua di spesa della Carta.